

b) I Comuni aventi una popolazione maggiore di ottomille abitanti, in ragione di una volta e mezzo del loro estimo;

c) La residua somma sarà ripartita sugli altri Comuni nella cifra proporzionale al loro estimo.

Mi sarà spedita una copia di riparto immediatamente.

III. Il pagamento della somma rispettivamente incumbente verrà dai Comuni eseguito nella Cassa del Ricevitore Provinciale in sei eguali rate mensili, a cominciare del mese di gennaio p. v. 1849, colla scadenza del giorno 5 di ogni mese.

IV. Pel giorno 10 di ciascun mese, il Ricevitore Provinciale verserà tali quote incassate nell'I. R. Cassa Centrale di Milano pel Lombardo, e pel Veneto nell'I. R. Cassa Centrale di Verona.

V. A questo contributo i Comuni faranno fronte coi redditi e mezzi proprii, e quando mai mancassero di questi, sono autorizzati a prendere dei capitali a mutuo da privati, o da altri Comuni od Istituti per la somma non maggiore della quota rispettivamente dovuta, e verso l'interesse non superiore al cinque per cento, assumendone poi la restituzione a seconda delle proprie circostanze economiche entro tre, quattro e cinque o più anni, in ciascuno dei quali dovrà nei rispettivi conti preventivi figurare fra le passività la quota da pagarsi ai sovventori tanto per capitale quanto per interessi.

VI. La congregazione provinciale provvederà perchè ciascun comune entro il giorno 25 dicembre dichiari e giustifichi i mezzi con cui si presterà al pagamento della sua quota parte.

VII. Mancando a dichiararsi regolarmente nel termine prefisso il R. Delegato attiverà una sovrimposta sull'estimo a carico dei Comuni difettivi scadibile con gennajo p. v. in ragione della metà della somma rispettivamente loro attribuita nel riparto generale.

In tal caso decadendo i Comuni difettivi dal beneficio della stabilita rateazione per le prime tre rate, restano però in diritto di provvedere per le successive tre rate in alcuno dei modi indicati all'art. V, ritenuto, che debbano presentare le giustificate loro dichiarazioni entro il giorno 25 febbrajo p. v. In caso di ulteriore difetto il regio Delegato attiverà la scossa di una sovrimposta pel rimanente debito del Comune colla scadenza alla fine di marzo p. v.

VIII. Eguale procedura attiverà il regio Delegato, o chi ne fa le veci, in confronto dei Comuni, i quali avessero assunto di pagare la propria quota nel modo contemplato all'art. V, e non ne verificassero alla mensile scadenza il versamento, di modo che alla fine del mese medesimo, in cui entro il giorno 5, giusta il disposto all'art. III, non si fosse versata la rata, dovranno pagare una sovrimposta trimestrale, dedotti i versamenti fatti a sconto del proprio debito.

Ond'è che il Comune, che non pagasse la rata in gennajo, pagherà alla fine del mese la sovrimposta corrispondente al suo debito per gennajo, febbrajo e marzo; chi mancasse invece alla rata di febbrajo pagherà alla fine del mese la stessa sovrimposta, dedotto il versamento fatto in gennajo; e così il Comune che mancasse al suo debito soltanto in marzo, pagherà alla fine del mese l'indicata sovrimposta, dedotti i versamenti